



AUTOSTRADA ASTI CUNEO S.p.A.

VIA BONZANIGO, 22 10144 TORINO

ORDINANZA N° 15/2020

ORDINANZA CONCERNENTE L'OBBLIGO PER TUTTI I VEICOLI A
MOTORE DI ESSERE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI (DA NEVE)
O ABBIANO A BORDO CATENE O ALTRI MEZZI IDONEI ED
OMOLOGATI CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA
COMUNITARIA 92/23 CEE NEI TRATTI COMPRESI TRA:
INTERCONNESSIONE MASSIMINI A6 TORINO-SAVONA CUNEO
CENTRO E VICEVERSA - INTERCONNESSIONE A6 DI MARENE -
CHERASCO E VICEVERSA - RACCORDO SS.231 - PROGRESSIVA
A33 PK 067+556 A PROGRESSIVA A33 PK 47+400 RACCORDO
SS.231 E VICEVERSA

DAL 15 NOVEMBRE 2020 AL 15 APRILE 2021

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi Direttore di Esercizio della Società

P r e m e s s o

- che, durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico.

C o n s i d e r a t o

che, detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
che, in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano

produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve.

Visti

- l'articolo 6, comma 6 e comma 4 lettera E (ovvero art. 7 comma 1 lett.a), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nuovo codice della strada come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge del 29 luglio 2010, n 120;
- la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2013 Prot.RU /1580;

Ordina

che, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021 transitano sulla sotto elencata rete viaria di competenza di questo Ente devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.;

Tronco I

- Cuneo Centro progressiva A33 PK 000+000) a Interconnessione Massimini A6 Torino Savona progressiva A33 PK 023+000 e viceversa, compresi tutti i raccordi con la viabilità ordinaria.

Tronco II

- Interconnessione Marene A6 Torino-Savona progressiva A33 PK 023+090 a Cherasco progressiva A33 PK 030+800 e viceversa,
- Raccordo SS 231 progressiva A33 PK 067+556 a progressiva A33 PK 047+400 raccordo SS 231 e viceversa, compresi i raccordi con la

viabilità ordinaria,

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, O2.

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego di dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli di categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato preventivamente installata.

Fa obbligo

a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

L'ordinanza sarà resa esecutiva per l'utenza mediante l'apposizione della predetta segnaletica, ed avrà validità dal 15/11/2020 al 15/04/2021.

Il Direttore dell'Esercizio
(Dott. Ing. Marco Comi)

Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi

ATCN
Prot. U/20/1954 Del 26/10/2020
DE

TS/OTE/MC/lb/mm